

REGNO D'ITALIA.

IL MAGISTRATO
DI SANITA' MARITTIMA
RESIDENTE IN VENEZIA.

Massima fondamentale di Legge è quella, che tutte indistintamente le Barche vengenti da Mare abbiano a rassegnarsi alle Deputazioni di Sanità per comprovare la libera loro procedenza, e perchè li rispettivi Naviganti abbiano a render conto nei loro Costituti di qualunque incidente, che interessar potesse le gelose ispezioni di Sanità.

I.

Da così essenziale dovere non sono eccpite, a termini della Notificazione 18. Giugno 1806., le Barche Pescareccie, le Tartane, e così dette *Sardellere*, che sortendo dai Porti del Littorale di Chiozza s'innoltrano in mare.